



**COMUNE DI BURAGO  
DI MOLGORA  
PROVINCIA DI MILANO**

**REGOLAMENTO PER  
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI  
(progettazione, incarichi tecnici,  
collaborazioni e altri incarichi)**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 05/11/2007**

**Entrata in vigore: 15/12/2007**

## TITOLO I

<b><u>NORME GENERALI .....</u></b>	<b><u>3</u></b>
ART. 1 - DEFINIZIONE DI INCARICO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO .....	3
ART. 2 - PRESUPPOSTI PER IL RICORSO AD INCARICHI ESTERNI .....	4
ART. 3 - COMPETENZA - PROGRAMMAZIONE.....	5

## TITOLO II

<b><u>GLI INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE E LAVORI PUBBLICI .....</u></b>	<b><u>5</u></b>
ART. 4 - ATTIVITÀ E SOGGETTI INTERESSATI .....	5
ART. 5 - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI TRA PROFESSIONISTI.....	7
ART. 6 - LIMITI DI IMPORTO E RELATIVE PROCEDURE .....	8
ART.7 - ESPLETAMENTO DELLA GARA UFFICIOSA .....	10
ART. 8 - ISTRUTTORIA E AFFIDAMENTO DELL'INCARICO.....	11
ART. 9 -INCARICHI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 100.000 EURO .....	12
ART. 10 - APPALTI DI SERVIZI TECNICI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA.....	12
ART. 11 - INCARICHI PER COLLAUDI SPECIALISTICI E PER LA VERIFICA DEI PROGETTI.....	13
ART. 12 - INCARICHI DI CONSULENZA TECNICO - PROGETTUALE .....	13
ART.13 – INCARICHI DI SUPPORTO .....	13
ART. 14 - CONCORSI DI PROGETTAZIONE.....	14
ART. 15 - CONCORSI DI IDEE.....	15

## TITOLO III

<b><u>CONFERIMENTO DI ALTRI INCARICHI PROFESSIONALI E DISPOSIZIONI</u></b>	
<b><u>VARIE .....</u></b>	<b><u>15</u></b>
ART. 16 - PRINCIPI - LIMITI DI IMPORTO E RELATIVE PROCEDURE .....	15
ART. 17 - CRITERI DI OFFERTA PER LA SELEZIONE .....	16
ART. 18 - SELEZIONE DEGLI ESPERTI MEDIANTE PROCEDURE COMPARATIVE.....	16
ART. 19 - MODALITÀ E CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI MEDIANTE PROCEDURE COMPARATIVE .....	17
ART. 20 - LISTE DI ACCREDITAMENTO DI ESPERTI.....	17
ART. 21 - INCARICHI DI CARATTERE URBANISTICO .....	18
ART. 22 - INCARICHI PER ATTIVITÀ SOCIALI, EDUCATIVE E AFFINI.....	18
ART. 23 - CONFERIMENTO DI INCARICHI SENZA ESPERIMENTO DI PROCEDURE COMPARATIVE...	18
ART. 24 - FORMALIZZAZIONE DEGLI INCARICHI.....	19
ART. 25 - ULTERIORI DISPOSIZIONI.....	19
ART. 26 - ACCESSO AGLI ATTI DI GARA .....	20
ART. 27 - ADEMPIMENTI PER LA FUNZIONE PUBBLICA .....	20
ART. 28 - ENTRATA IN VIGORE .....	21

**TITOLO I**  
**NORME GENERALI**

**Art. 1 - Definizione di incarico e finalità del Regolamento**

1. Il presente regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per l'affidamento di incarichi professionali e di collaborazione con riferimento a quanto previsto dall'art. 7 del Dlgs 165/2001, dall'art. 110 del TUEL 267/2000, dall'art.90 e seguenti e dall'art. 125 del Dlgs 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.
2. Gli incarichi professionali di lavoro autonomo si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese da soggetti singoli o associati professionalmente o in altra forma giuridicamente ammessa, rese con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente a fronte di un corrispettivo con assunzione di responsabilità professionale personale.
3. Gli incarichi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata, quelli attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica, quelli affini di consulenza scientifica e tecnica e gli incarichi di sperimentazione tecnica e di analisi, di cui all'allegato IIA al Dlgs. 163/2006, quando siano di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sono considerati appalti pubblici di servizi.
4. Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa si distinguono dagli incarichi professionali, in quanto non comprendenti prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'oggetto proprio della professione esercitata dal soggetto incaricato, e si caratterizzano per il rapporto di collaborazione e di coordinamento con il committente per lo svolgimento dell'attività finalizzata al raggiungimento dell'obiettivo finale e per il carattere continuativo della prestazione in relazione alla durata prefissata, senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.
5. E' prevista la possibilità di conferimento di prestazioni temporanee di lavoro rese occasionalmente per attività effettuabili anche da parte di soggetti non in possesso di partita IVA.
6. Tra gli incarichi di lavoro autonomo sono altresì inserite le seguenti tipologie:
  - a) incarichi di studio, consistenti in specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o particolare problema di interesse dell'ente che si concludono con una relazione scritta finale;
  - b) incarichi di ricerca consistenti nell'approfondimento di determinate materie e presentazione dei relativi risultati e soluzioni;
  - c) incarichi di consulenza consistenti nell'acquisizione scritta di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più questioni specifiche;

## Art. 2 - Presupposti per il ricorso ad incarichi esterni <sup>1</sup>

1. L'amministrazione può ricorrere all'affidamento di incarichi esterni per obiettivi determinati e con rapporti a prestazione e a termine o perché non in possesso della professionalità specifica richiesta, o perché la propria struttura è totalmente assorbita dall'attività che le compete o è insufficiente organicamente per rispondere agli obiettivi qualitativi o quantitativi programmati o perché non ritenga opportuno istituire stabilmente, per una determinata professionalità, alcun posto in organico, trattandosi di prestazioni che per la loro intrinseca peculiarità e/o per la loro eccezionalità non si prestano ad essere svolte permanentemente dall'amministrazione.
2. L'avvio della procedura per il conferimento di ogni incarico esterno deve essere preceduto da attestazione espressa dal responsabile del settore competente, in merito alla sussistenza dei seguenti presupposti obbligatori per il ricorso a professionalità esterne:
  - a) per quanto concerne gli incarichi tecnici connessi alla realizzazione di opere pubbliche, uno o più dei seguenti casi:
    1. carenza di organico
    2. difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori
    3. difficoltà di svolgere le funzioni di istituto
    4. lavori di speciale complessità
    5. lavori di rilevanza architettonica o ambientale
    6. lavori richiedenti la necessità di predisporre progetti integrali
  - b) per quanto concerne gli altri incarichi:
    1. in relazione all'analisi delle competenze dei dipendenti dell'Amministrazione, con evidenziazione, dell'assenza di soggetti in grado di realizzare le attività necessitanti;
    2. in relazione alle problematiche organizzative dell'amministrazione o di sue articolazioni, qualora siano presenti dipendenti in grado, per competenze specifiche accertate, di realizzare le prestazioni, ma sussistano condizioni che ne rendano impossibile l'utilizzo effettivo in ragione delle esigenze del servizio/settore

---

<sup>1</sup> Si richiamano di seguito i presupposti per la liceità degli incarichi esterni individuati dalla giurisprudenza della Corte dei Conti: \*provvedimento adeguatamente motivato in relazione al carattere eccezionale dell'incarico cui si può ricorrere nei limiti di stretta necessità \* deve essere conferito per obiettivi o compiti determinati, coerenti con gli obiettivi prefissati dalla stessa amministrazione \* non essendo finalizzato a esigenze stabili, deve essere a tempo determinato \* deve avere un elevato contenuto di professionalità, o di provata competenza, che deve risultare dal curriculum \*deve essere stato accertato che a tali obiettivi o compiti non era possibile far fronte con personale interno. Cfr. anche Corte dei Conti – sezioni riunite in sede di controllo – deliberazione 15.2.2005 n. 6 “Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005) in materia di affidamento d'incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza (art. 1, commi 11 e 42)”, a tenore della quale “la giurisprudenza della Corte dei conti, in sede di controllo e in sede giurisdizionale, ha elaborato i seguenti criteri per valutare la legittimità degli incarichi e delle consulenze esterni: a) rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'amministrazione; b) inesistenza, all'interno della propria organizzazione, della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico, da accertare per mezzo di una reale ricognizione; c) indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico; d) indicazione della durata dell'incarico; e) proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dall'amministrazione”. L'art. 7, c.6, dlgs. 165/2001, modificato dal d.l. 223/2006 (decreto Bersani) convertito in L.248/2006 prevede ora espressamente, nello stesso senso: “Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione”.

committente.

3. Per prestazione altamente qualificata si intende la resa di attività specifiche, corrispondenti ad esigenze dell'Amministrazione connesse allo sviluppo di programmi, obiettivi, attività, caratterizzate anche da interdisciplinarietà o dall'uso di particolari strumentazioni tecniche, per le quali sia necessario l'intervento di soggetto in possesso di competenze complessivamente strutturate per far fronte alla realizzazione efficace delle prestazioni.
4. La competenza dei soggetti esterni ai quali l'Amministrazione intenda rivolgersi per la realizzazione di attività professionali ai sensi dei commi precedenti è valutata:
  - a) in termini di esperienza complessiva, rapportata a uno o più dei seguenti elementi: conoscenza dell'oggetto dell'attività, formazione acquisita nel campo specifico, esercizio effettivo dell'attività, produzione di elaborazioni o sperimentazioni relative all'attività da rendere;
  - b) in termini di strutturazione delle competenze, con riferimento ad elementi formativi, conoscitivi ed esperienziali tali da garantire la realizzazione delle attività in termini professionali assimilabili/comparabili a quelli producibili da un dipendente con qualificazione professionale riferibile alla prestazione da realizzare.

### **Art. 3 - Competenza - Programmazione**

1. L'avvio della procedura per il conferimento di ogni incarico esterno, ad esclusione degli incarichi per la realizzazione di opere pubbliche, deve essere anche preceduto dalla decisione di indirizzo a ricorrere a risorse esterne, fatta eccezione per gli incarichi contenuti nell'importo di 20.000,00 euro affidabili nel limite del budget assegnato al responsabile di settore per acquisizione di prestazioni e servizi finalizzati alla realizzazione degli obiettivi. L'atto di indirizzo non è necessario nel caso il ricorso a professionista esterno sia specificato nel PEG.
2. Alla giunta comunale compete definire l'indirizzo di cui al precedente comma.
3. Al sindaco, che vi provvede con proprio decreto di nomina, compete la scelta finale per:
  - a) incarichi di consulenza di alta specializzazione finalizzati al supporto degli organi di governo, quindi non attinenti alla gestione, ma alle strategie politiche e non ascrivibili ad attività di consulenza preliminare alla progettazione;
  - b) incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità, di cui all'art. 110<sup>2</sup> del Dlgs. 18.8.2000, n. 267 e all'art. 64 del regolamento di organizzazione.
4. Al responsabile di settore compete la responsabilità della procedura di affidamento e tutto ciò che non appartiene alla competenza degli organi di cui sopra.
5. Per gli incarichi conferiti con decreto del sindaco la registrazione della spesa è effettuata a cura del settore finanziario.

## **TITOLO II**

### **GLI INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE E LAVORI PUBBLICI**

#### **Art. 4 - Attività e soggetti interessati**

1. Le norme del presente titolo fanno riferimento alle attività di cui all'art. 90 del DLgs. 163/2006 e s.m.i. ed all'art. 50 del D.P.R. 554/99 "Regolamento Generale dei LL.PP.": servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata e gli altri servizi tecnici

---

<sup>2</sup> D.lgs 18/08/2000, n.267 Art.110 comma 2 "..... il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce il limite, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle venti unità.

concernenti il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché tutte le attività tecnico - amministrative o di consulenza connesse alla progettazione e direzione lavori.

2. Le tipologie di soggetti incaricabili sono le seguenti:
  - a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n.1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
  - b) società di professionisti;
  - c) società di ingegneria;
  - d) raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 del Dlgs. 163/2006 in quanto compatibili;
  - e) da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 36 Dlgs. 163/2006. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico - amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo 36, comma 6, del Dlgs. 163/2006; ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 36, commi 4 e 5 e di cui all'articolo 253, comma 8 del Dlgs. 163/2006.
3. Si intendono per:
  - a) società di professionisti le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico - economica o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815;
  - b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico - economica o studi di impatto ambientale.
4. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario.
5. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro

dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

6. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione dell'amministrazione comunale sulla progettazione definitiva. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione e direzione lavori superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori al progettista è consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.

### **Art. 5 - Raggruppamenti temporanei tra professionisti**

1. In caso di raggruppamenti temporanei formalmente costituiti, deve essere prodotto, contestualmente all'offerta, atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza, che deve contenere espressamente le indicazioni di cui all'art. 37, c.15 del Dlgs. 163/2000.
2. Ai sensi dell'art. 37, c.8, del Dlgs. 163/2000, è ammessa la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti; in tal caso, le dichiarazioni finalizzate all'ammissibilità alla gara, nonché le varie componenti dell'offerta devono essere sottoscritte da tutti i soggetti impegnati a costituire il raggruppamento: in particolare, deve risultare perfettamente esplicitata la condizione di ciascun componente in ordine al possesso dei requisiti di ammissibilità. E' obbligatoria l'indicazione dei soggetti che, in caso di aggiudicazione, costituiranno il raggruppamento, con specificazione del soggetto individuato come capogruppo e con la dichiarazione di impegno a conformarsi alla disciplina prevista dal richiamato art. 37, c.8, del Dlgs. 163/2000.
3. Ai sensi dell'art. 51, comma 5, del D.P.R. n. 554/99, i raggruppamenti temporanei devono prevedere, pena l'esclusione, la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione. Per il possesso del requisito è sufficiente, nel caso di società professionali o di società di ingegneria, la presenza del giovane professionista all'interno dell'organico della società e la sua individuazione nell'ambito dei professionisti che, in caso di aggiudicazione, espletteranno l'incarico affidato, anche con funzioni di mera collaborazione <sup>3</sup>. E' sufficiente, inoltre, la sola abilitazione, e non anche l'iscrizione all'albo

---

<sup>3</sup> Cfr. Consiglio di Stato – sez. V - sentenza 24/10/2006 n. 6347 “*Il comma 5 dell'art. 51 del D.P.R. n. 554/1999 non prescrive affatto come obbligatoria la partecipazione ai R.t.i. di «un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione». La norma, in realtà, parla soltanto di "presenza". Detto altrimenti, la previsione sulla necessaria presenza di un giovane professionista (scoperta dagli art. 17, comma 8, della L. n. 109/1994, e del succitato art. 51, comma 5, del regolamento) ha evidenti finalità di carattere "promozionale", ma non può essere intesa come prescrizione di un vero e proprio obbligo di "associare" il giovane professionista al raggruppamento. Militano contro questa opzione esegetica una pluralità di argomentazioni. Innanzitutto, la ratio della regola è unicamente quella, tutto sommato modesta, di garantire al ridetto professionista la possibilità di svolgere un utile apprendistato, indispensabile per conoscere la complessa realtà dei lavori pubblici e di fare esperienza accanto a colleghi più esperti, arricchendo in cotal guisa il proprio bagaglio curricolare ed affinando le capacità tecniche, senza dover assumere le più gravi responsabilità connesse alla posizione di associato. D'altronde, se la volontà del Legislatore fosse stata nel senso di ritenere indispensabile l'associazione, la stessa norma primaria dalla quale promana l'art. 51 avrebbe dovuto contenere una previsione espressa in tal senso, mentre anche l'art. 17, comma 8, della legge quadro si limita, di converso, a promuovere la presenza di giovani professionisti. Ne consegue che, ai fini della valida partecipazione di un R.t.i. a procedure indette per l'aggiudicazione di servizi di progettazione, è sufficiente che nella compagine del raggruppamento sia contemplata la presenza, con rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza, di un professionista abilitato iscritto all'albo da meno di cinque anni, senza la necessità che questi assuma anche responsabilità contrattuali.*”

del giovane professionista, nel caso in cui tale soggetto, pur formalmente inserito nel gruppo di lavoro, non risulti firmatario di elaborati progettuali, in quanto incaricato di funzioni collaborative.

4. E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento temporaneo ancora da costituire, rispetto all'impegno dichiarato in sede di presentazione dell'offerta, pena esclusione dalla gara o decadenza dall'aggiudicazione.
5. In caso di raggruppamento temporaneo, già costituito od ancora da costituire, dovrà essere, inoltre, precisata la quota di attività che sarà assegnata a ciascun componente, in quanto informazione necessaria anche ai fini della valutazione dell'offerta. La valutazione dei mandati integrerà il punteggio conseguito dal capogruppo, nella misura corrispondente al rispettivo apporto, nell'ambito del raggruppamento, al complessivo svolgimento dell'attività di progettazione in affidamento.
6. Il professionista capogruppo deve eseguire la maggior quota, in termini percentuali complessivi, dell'attività di progettazione, oggetto di affidamento o, alternativamente, la parte di opera maggiormente qualificante sotto il profilo tecnico - costruttivo: deve pertanto eseguire una quota di attività di progettazione superiore al 50%. La restante quota di progettazione deve essere eseguita dai mandanti, i quali dovranno espressamente dichiarare la percentuale che verrà da ciascuno effettuata in caso di aggiudicazione.
7. I pagamenti dei corrispettivi spettanti all'aggiudicatario dell'incarico, verranno liquidati separatamente ai singoli componenti del raggruppamento in funzione delle percentuali di attività espletate, come desumibili dalla dichiarazione resa in sede di partecipazione alla gara, in quanto ognuno dei soggetti raggruppati conserva la propria autonomia, ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
8. L'offerta congiunta comporta, in caso di raggruppamento di tipo orizzontale, la responsabilità solidale nei confronti dell'Ente di tutti i soggetti raggruppati, mentre nell'ipotesi di raggruppamento di tipo verticale, la responsabilità degli assuntori delle prestazioni scorporabili è limitata all'esecuzione dei servizi di rispettiva competenza.
9. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e in un raggruppamento temporaneo. Il medesimo divieto sussiste per il libero professionista qualora partecipi, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista sia amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti coinvolti, ai sensi dell'art. 51, comma 3, del D.P.R. 21/12/1999, n. 554.
10. Nel caso di raggruppamento temporaneo, i requisiti finanziari e tecnici devono essere posseduti per il 60 % dal soggetto capogruppo<sup>4</sup>, mentre la restante percentuale, pari al 40%, deve essere posseduta dal o dai soggetti mandanti, senza richiesta di percentuali minime e, comunque, il raggruppamento di professionisti deve cumulare nel suo complesso tutti i requisiti richiesti per l'ammissibilità alla gara. Nel caso di raggruppamenti di tipo verticale, i requisiti di qualificazione professionale richiesti per l'ammissibilità alla gara (titolo di studio, abilitazione, iscrizione all'albo o all'ordine professionale), dovranno essere integralmente posseduti dai mandanti in relazione alle specifiche prestazioni scorporabili da eseguire.

#### **Art. 6 - Limiti di importo e relative procedure**

1. Gli incarichi per la progettazione, la direzione lavori, la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, o per altre prestazioni tecniche connesse, si ripartiscono, in applicazione del principio di proporzionalità delle forme, nelle seguenti fasce di importo:
  - fascia 1 = fino a 20.000 euro
  - fascia 2 = oltre 20.000 euro e inferiore ad euro 100.000
  - fascia 3 = pari o superiore a 100.000 euro

---

<sup>4</sup> Nell'ipotesi in cui il capogruppo possieda requisiti in misura superiore, ai fini dell'ammissibilità gli verrà computato il solo 60%, ai sensi dell'art. 65, c.4, del D.P.R. 554/99

2. Per le fasce 1 e 2 l'affidamento degli incarichi avviene preferibilmente facendo ricorso ad un elenco aperto di professionisti dal quale selezionare con criterio rotativo l'affidatario diretto ovvero i soggetti da invitare alla gara ufficiosa. La formazione dell'elenco avviene mediante apposito avviso teso a sollecitare candidature da parte dei professionisti interessati. L'avviso per la formazione dell'elenco va pubblicato all'inizio di ogni esercizio finanziario all'albo pretorio e sul sito internet del Comune, e inviato agli ordini professionali al fine di assicurarne la massima diffusione.  
Con apposito avviso pubblicato sul sito internet comunale viene reso noto l'elenco dei soggetti iscritti. Ai soggetti la cui domanda non è accolta viene data comunicazione entro cinque giorni dalla formazione dell'elenco insieme ai motivi che hanno impedito l'iscrizione in elenco.
3. Per la fascia 1, fino a 10.000 euro, è consentito l'affidamento diretto;
  - da 10.000 euro a 20.000 euro è consentito l'affidamento diretto<sup>5</sup> preferibilmente nel rispetto dei principi di rotazione e di specializzazione, con preferenza per giovani professionisti, previa valutazione della capacità dei professionisti tra quelli iscritti nell'elenco di cui al comma 2 o comunque mediante invito a n.3 soggetti idonei.
4. Per la fascia 2, da oltre 20.000 euro e fino a 100.000 euro: l'affidamento avviene a norma dell'art.91, c.2 del Dlgs. 163/2006 e quindi nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo la procedura della gara ufficiosa

---

<sup>5</sup> Viene seguita sul punto la tesi della dottrina prevalente, facendo applicazione dell'art. 5 del DPR 384/2001 e dell'art. 125 dlgs. 163/2006 che consentono l'affidamento diretto di servizi in economia fino ad Euro 20.000. In tale fascia di importo si ritengono prevalenti istanze di semplificazione e speditezza dell'azione amministrativa, fatti salvi i principi di rotazione e di motivazione dell'affidamento. In particolare, si ritiene che la concorrenza possa essere soddisfatta attraverso l'applicazione del principio rotativo.

La tesi si fonda sul rilievo per cui l'operatività piena dei principi comunitari di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza pare attenuarsi al di sotto della c.d. "soglia di irrelevanza economica", individuata dalla predetta dottrina nella misura dei 20.000 euro, importo sotto il quale è consentito l'affidamento diretto del cottimo. Invero, anche alla luce delle indicazioni contenute nella fondamentale Comunicazione interpretativa della Commissione Europea del 23.06.2006 "relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive <<appalti pubblici>>", si trova affermato che *"la CGCE ha considerato che i singoli casi << a causa di circostanze particolari, come un valore economico molto limitato >>, un'impresa con sede in altro Stato membro non avrebbe interesse all'aggiudicazione dell'appalto. In questo caso, <<gli effetti sulle libertà fondamentali ..... dovrebbero essere considerati troppo aleatori e troppo indiretti>> per giustificare l'applicazione di norme derivate dal diritto primario della Comunità"*.

Da ultimo, tuttavia la recente determinazione dell'Autorità di vigilanza n.4 del 29/03/2007, (*"Indicazioni sull'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs 12 aprile 2006, n.163 e della legge 4 agosto 2006, n.248"*) pare avvallare l'orientamento favorevole prevalente, affermando, con riguardo alle modalità di affidamento degli incarichi, che *"per i servizi tecnici di importo inferiore a 20.000 euro le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2 e 125, comma 11, del Codice, previa indicazione dei servizi tecnici nel regolamento interno per la disciplina dell'attività contrattuale in economia"*.

Infine, nello stesso senso, si osserva che alla luce delle indicazioni contenute nella recente direttiva del Ministero delle Riforme e Innovazioni nella P.A. n.2/2007 (c.d. direttiva Nicolais), l'obbligo di pubblicità preventiva opera solo per importi superiori ad euro 20.000. Invero, al punto 6 (*Pubblicità delle procedure contrattuali delle amministrazioni*), la direttiva stabilisce: *"Al fine di incrementare il regime di pubblicità e conoscenza dell'azione delle amministrazioni, da parte dei cittadini, delle imprese e degli altri organismi pubblici, si invitano le amministrazioni destinatarie ad ampliare gli atti pubblicati, rendendo conoscibili tutte le negoziazioni relative a servizi, forniture o lavori, il cui importo presunto sia superiore ai 20.000 euro, nonché gli esiti delle medesime procedure. Tutta l'attività finalizzata all'acquisizione di beni, servizi o realizzazione di opere, di importo superiore ai 20.000 euro, deve quindi poter essere consultabile da chiunque. Il dirigente responsabile della struttura committente, è tenuto a curare le procedure necessarie per garantire la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione. Il rispetto di tale adempimento integra elemento di valutazione del dirigente"*.

ai sensi dell'art. 7 con invito rivolto ad almeno cinque soggetti selezionati con criterio rotativo dall'elenco dei professionisti di cui al comma 2 ovvero prequalificati sulla base della pubblicazione di un apposito avviso di selezione laddove nell'elenco non vi siano professionisti ritenuti idonei all'espletamento dell'incarico.

5. Per la fascia 3, per importi pari o superiori a 100.000 euro: l'affidamento di incarichi avviene mediante procedura ad evidenza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del Dlgs. 163/2006 e successive modificazioni.
6. In tutti i casi di affidamento, a prescindere dalla metodologia di selezione, dovrà essere acquisita, preliminarmente al perfezionamento del contratto di incarico e comunque prima della liquidazione del corrispettivo, la documentazione comprovante la posizione di regolarità contributiva del soggetto affidatario. Nelle fattispecie di affidamento diretto potrà essere acquisita la dichiarazione di regolarità contributiva resa dall'incaricato, soggetta ad eventuale accertamento di veridicità da parte del responsabile dell'affidamento.
7. L'avvenuto affidamento dell'incarico è soggetto alla pubblicazione sul sito Internet del Comune per la durata di dieci giorni ed è altresì comunicato all'interessato.

### **Art.7 - Espletamento della gara ufficiosa**

1. La gara ufficiosa per l'affidamento degli incarichi compresi nella fascia 2 di cui all'art. 6 ( da 20.000,00 euro a 100.000,00 euro) ha luogo mediante invito ad almeno cinque soggetti ritenuti idonei e compresi, di regola, nell'elenco di cui all'art. 6, c. 2. Qualora l'elenco non comprenda il numero minimo di professionisti ritenuti idonei dal responsabile del procedimento, in relazione alla complessità e specificità dell'incarico, è possibile procedere alla pubblicazione di apposito avviso.
2. L'avviso pubblico contiene i seguenti elementi:  
oggetto dell'incarico - requisiti richiesti - Importo presunto dell'opera e/o dell'incarico - tempi di esecuzione e altre indicazioni relative alla prestazione - termine per la presentazione della candidatura; si può stabilire nell'avviso che tale termine ha carattere ordinatorio e che saranno prese in considerazione anche candidature pervenute successivamente e, comunque, prima della data di avvio dell'esame delle stesse - E' considerata pubblicità adeguata la seguente pubblicità minima: per importi fino a 50.000 euro = albo pretorio e sito comunale Internet; per importi superiori a 50.000 euro = albo pretorio, sito comunale Internet, un quotidiano a diffusione locale.
3. E' ammesso il ricorso all'avviso plurimo, riguardante incarichi diversi.
4. Il responsabile competente, qualora si proceda mediante avviso per la singola gara ufficiosa, provvede a fissare i requisiti richiesti nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Per incarichi di importo inferiore ad euro 30.000,00 deve essere preferito il criterio della sufficienza della sola iscrizione all'albo professionale, salvo che il responsabile competente ritenga non idoneo solo tale requisito di qualificazione. In ogni caso la fissazione dei requisiti deve tenere conto del criterio qualitativo e non quantitativo dell'esperienza maturata.
5. Il tempo minimo da riconoscere per la presentazione delle candidature dalla data di pubblicazione dell'avviso è così determinato:
  - a) con richiesta di *curriculum* specifico = 19 giorni;
  - b) con richiesta di *curriculum* completo di documentazione dimostrativa del merito tecnico = 26 giorni;
  - c) con richiesta di *curriculum* generale = 12 giorni.Sono fatti salvi casi d'urgenza certificati dal responsabile del settore competente, per i quali i termini di cui alle precedenti lettere a) e c) possono essere ridotti fino alla metà.
6. La pubblicazione dell'avviso è preceduta da determinazione a contrattare contenente: il richiamo all'eventuale indirizzo della giunta, o al piano degli obiettivi, l'oggetto e le caratteristiche principali dell'incarico, l'approvazione dello schema di convenzione d'incarico, l'approvazione della relativa spesa.
7. Il responsabile, per ragioni di snellezza operativa o di urgenza, può adottare un unico

provvedimento finale.

8. L'affidamento dell'incarico potrà avvenire:
  - a) mediante valutazione effettuata solo sulla base dell'esperienza specifica posseduta, risultante da *curriculum* specifico, con la fissazione nell'avviso del numero massimo di interventi affini, ritenuti significativi dal concorrente per l'incarico da espletare, eventualmente corredati da documentazione descrittiva, grafica, fotografica;
  - b) sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata sulla base di una serie di altri elementi oltre al *curriculum* specifico, fra cui, l'elemento "prezzo"<sup>6</sup>, e/o "il tempo di esecuzione dell'incarico" e/o "la relazione tecnico - metodologica" sulle modalità di espletamento dell'incarico in caso di aggiudicazione e/o altri elementi indicati nell'avviso pubblico.
9. In caso di assenza di candidature in risposta all'avviso pubblico, ovvero di professionisti idonei iscritti nell'elenco, il responsabile di settore competente può ricercare discrezionalmente il soggetto idoneo disponibile, da incaricare in via diretta, nel rispetto dei principi di rotazione e di specializzazione.

### **Art. 8 - Istruttoria e affidamento dell'incarico**

1. L'istruttoria per il conferimento degli incarichi di valore corrispondente alla fascia 2) è effettuata, a scelta del responsabile del settore competente, mediante una delle seguenti modalità:
  - a) dal responsabile stesso;
  - b) da commissione designata dal responsabile del settore, presieduto dallo stesso o da suo delegato e formata da altri due componenti dipendenti dell'amministrazione con adeguata professionalità tecnica, tra cui il responsabile del procedimento, se soggetto diverso dal presidente. Per incarichi di importo superiore a 50.000 euro è ammessa unicamente la modalità di cui alla lett. b).
2. Con l'istruttoria si procede alla comparazione<sup>7</sup> della qualità, dell'esperienza e della capacità professionale desumibile dalle candidature pervenute; l'istruttoria potrà anche tenere conto dell'esito di altre prestazioni del candidato, soddisfacenti o negative, precedentemente prestate per l'Ente o di cui l'Ente sia a conoscenza.
3. Le operazioni della commissione si svolgono tenuto conto delle disposizioni in materia di offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto applicabili; in particolare, le operazioni della commissione attinenti all'esame degli elementi tecnico - qualitativi dell'offerta sono effettuate in sedute riservate, mentre la cognizione degli elementi di natura quantitativa

---

<sup>6</sup> L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici con propria determinazione n.4 del 29/03/2007, ("Indicazioni sull'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs 12 aprile 2006, n.163 e della legge 4 agosto 2006, n.248") ha affermato che "a)....l'abrogazione dell'obbligatorietà dei minimi tariffari disposta dall'articolo 2, della legge 248/2006, si applica anche agli affidamenti di servizi di ingegneria ed architettura disciplinati dal D.lgs 163/2006; b).... siano da considerarsi implicitamente abrogate le seguenti disposizioni del decreto legislativo 163/2006: l'ultimo periodo del comma 2, dell'art.92, il comma 4, dell'art.92 e l'ultimo periodo del comma 3, dell'art.53; c).....le stazioni appaltanti possono legittimamente determinare il corrispettivo a base d'asta utilizzando il D.M. 4 aprile 2001, attualmente in vigore".

<sup>7</sup> In merito alla imprescindibilità della comparazione, si veda da ultimo la deliberazione dell'Autorità di vigilanza del 29 marzo 2007 n.86, che ha affermato la non conformità alla nuova disciplina della procedura di affidamento dell'incarico nella quale la valutazione di ogni singolo curriculum sulla base dei criteri qualitativi predefiniti nell'avviso di selezione è stata effettuata in termini assoluti e non in relazione ai curricula fra loro, senza quindi porre in essere una procedura comparativa e competitiva che, sulla base delle diverse esperienze maturate ovvero delle professionalità rilevate, avrebbe potuto, con la relativa attribuzione di punteggi, individuare una rosa di candidati ritenuti "più idonei" degli altri all'espletamento degli incarichi di progettazione (nella fattispecie, al contrario, l'amministrazione aveva operato una valutazione assoluta di ogni curriculum, ritenendo idoneo ogni professionista concorrente, ed operando, sulla base di tale ritenuta equivalenza dell'aspetto qualitativo, un sorteggio tra le candidature pervenute).

(prezzo o riduzione del tempo di esecuzione), quando richiesti, avviene dopo “certificazione” delle risultanze parziali, oppure in seduta aperta ai concorrenti.

4. Il responsabile di settore competente procede all’affidamento dell’incarico con propria determinazione, contenente il nominativo prescelto e la motivazione della scelta con riferimento ai lavori istruttori svolti nonché lo schema di contratto di incarico.

#### **Art. 9 -Incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro**

1. L’affidamento degli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro, entro il limite di 200.000 DSP, avviene ai sensi dell’art. 91, c. 1 del Dlgs. 163/2006 e degli artt. 62, 63 e 64 del D.P.R. n. 554/99, mediante l’esperienza di procedura aperta o procedura ristretta, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. La commissione giudicatrice competente per la fase di valutazione degli aspetti tecnico - economici delle offerte presentate in esito alla procedura aperta e composta da un numero di membri tecnici non inferiore a tre, esperti nella materia oggetto dell’affidamento, di cui almeno uno dipendente di questa Amministrazione; le funzioni di presidente vengono svolte dal responsabile tecnico competente.
3. Nell’ipotesi in cui la scelta in merito al sistema di gara ricada sulla procedura ristretta, questa si svolgerà secondo le prescrizioni di cui agli artt. 62, 63 e 64 del D.P.R. n. 554/99. I soggetti da invitare alla licitazione privata, in numero compreso fra dieci e venti, da stabilirsi in sede di bando di gara, sono preventivamente selezionati con applicazione della metodologia di calcolo scaturente dall’allegato D) al citato D.P.R. n. 554/99. I termini assegnati per la presentazione delle domande di partecipazione e per la successiva presentazione delle offerte, sono stabiliti nel bando di gara e nella lettera di invito, in conformità alle vigenti norme di legge. Per quanto riguarda la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è prevista l’applicazione del metodo del confronto a coppie e del calcolo con il metodo *aggregativo – compensatore*, rispettivamente di cui agli allegati A) e B) del DPR 554/99; gli elementi di valutazione, con i relativi fattori ponderali, sono stabiliti nel rispetto dell’art. 64 del DPR n. 554/99.

#### **Art. 10 - Appalti di servizi tecnici sopra soglia comunitaria**

1. L’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, all’urbanistica e alla paesaggistica, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, non ricadenti nella disciplina degli artt. 90 e seguenti del Dlgs. 163/2006 avviene attraverso procedura aperta o procedura ristretta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. La determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa avviene sulla base degli elementi di valutazione con relativi pesi, stabiliti nel bando dal responsabile del settore della relativa procedura concorsuale.
3. Per la valutazione degli elementi attinenti all’approccio metodologico, al merito tecnico e all’eventuale *curriculum*, il bando di gara preciserà le modalità operative, con facoltà di ricorso alla metodologia del confronto a coppie.
4. Il bando di gara preciserà, inoltre, la formula applicabile per il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa <sup>8</sup>.
5. Per la commissione di gara valgono le disposizioni formulate all’art. 9 e dall’art.84 del D.lgs 163/2006 e successive modificazioni, con la specificazione che, in questa fattispecie, la commissione competente per la fase di ammissibilità non deve procedere alla preventiva selezione dei concorrenti, avendo previsto, il presente articolo, la procedura aperta e non quella ristretta.

---

<sup>8</sup> Quale, ad esempio, quella scaturente dal metodo aggregativo-compensatore.

## **Art. 11 - Incarichi per collaudi specialistici e per la verifica dei progetti**

1. Gli incarichi per i collaudi specialistici, statici e tecnico - funzionali, e quelli per le attività di supporto alla validazione dei progetti sono assegnati dal responsabile competente con le seguenti modalità:
  - a) fino a 20.000 euro: assegnazione in via diretta a soggetto idoneo e preferibilmente a rotazione;
  - b) oltre 20.000 euro e per importi inferiori a 100.000 euro: l'affidamento avviene in esito ad avviso pubblico di selezione per *curricula*, con pubblicazione di avviso all'albo pretorio per incarichi fino a 35.000,00 euro e con avviso pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet per affidamenti ricompresi tra oltre 35.000 euro e 100.000 euro;
  - c) per importi pari o superiori a 100.000 euro: l'affidamento avviene mediante procedura aperta o ristretta ai sensi degli artt. 62, 63 e 64 del D.P.R. n. 554/99, con bando di gara reso noto con le forme di pubblicità previste dalla legge;
  - d) per incarichi di rilievo comunitario viene espletata gara europea.
2. In attesa dell'entrata in vigore del Regolamento di cui all'art. 5 del Dlgs. 163/2006, gli incarichi di verifica degli elaboratori progettuali alle prescrizioni normative e tecniche di importo superiore a 20.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria sono affidati dal responsabile di settore a soggetti accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45004, individuati in esito ad avviso pubblico di selezione per *curricula* mediante pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet comunale. Gli incarichi di verifica degli elaborati progettuali di importo superiore alla soglia comunitaria sono affidati nel rispetto delle procedure di gara europee ad organismi di controllo accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45004.

## **Art. 12 - Incarichi di consulenza tecnico - progettuale**

1. Sono qualificabili come "incarichi di consulenza" le attività di supporto alla progettazione che:
  - a) si risolvono in uno studio o in un'indagine di carattere preliminare relativa a questioni di carattere generale, oppure
  - b) assicurano un apporto di alta specializzazione, per consigliare il progettista nell'impostazione preliminare o durante lo sviluppo del progetto, oppure il direttore dei lavori durante l'esecuzione dell'opera, relativamente ad uno o più aspetti settoriali,<sup>9</sup> e che, come tali, si caratterizzano per la loro distinzione rispetto agli incarichi di progettazione o di direzione lavori, in quanto non comportanti l'effettiva redazione di elaborati che costituiscano elementi tipici delle varie fasi progettuali, o l'espletamento di attività riconducibili ai compiti espressamente demandati alla competenza del direttore dei lavori.
2. L'incarico di consulenza deve prevedere la precisa pianificazione del risultato da raggiungere e della prestazione professionale da fornire.
3. Per l'attribuzione di tali incarichi di consulenza sono applicabili le ordinarie procedure di selezione descritte in precedenza per gli appalti di servizi, trattandosi, comunque, di servizi di natura tecnica attinenti all'architettura o all'ingegneria.

## **Art.13 – Incarichi di supporto**

1. Gli incarichi di supporto alla progettazione o alla direzione lavori o alle attività del responsabile del procedimento dell'opera sono assegnabili con le seguenti modalità:
  - a) fino a 10.000 euro: assegnazione in via diretta a soggetto idoneo e preferibilmente a

---

<sup>9</sup> In via esemplificativa: consulenza elettromagnetica – acustica – scenografica – illuminotecnica – botanica - ecc...

- rotazione;
- b) oltre 10.000 euro e fino a 20.000 euro: con incarico diretto a soggetto idoneo, persona fisica o società, nel rispetto del principio di rotazione e comunque con la richiesta di almeno tre preventivi;
  - c) oltre 20.000 euro e fino ad importi inferiori a 100.000 euro: confronto concorrenziale fra almeno 5 soggetti, persone fisiche e/o società, considerati idonei, ove tale numero sia presente nel mercato, con aggiudicazione al prezzo più basso, in alternativa al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa qualora non siano applicabili le tariffe professionali in vigore.
2. I lavori necessari per la compilazione di progetti, di cui al comma 1, lett. b), da affidare seguendo le procedure ed i limiti previsti dall'art. 144 del D.P.R. 21/12/1999, n. 554, riguardano:
- a) scavi;
  - b) demolizioni;
  - c) prove penetrometriche;
  - d) sondaggi, rilievi ambientali e rilievi in genere;
  - e) realizzazione di campioni ed interventi necessari ad acquisire migliore cognizione dello stato del bene interessato alla progettazione;
  - f) stratigrafie per l'individuazione delle opere d'arte.

#### **Art. 14 - Concorsi di progettazione**

1. Gli incarichi di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico - artistico, conservativo e tecnologico possono essere affidati, ai sensi dell'art. 91, c.5, Dlgs. 163/2006 e s.m.i., mediante l'esperimento di un concorso di progettazione.
2. Il concorso di progettazione, per importi pari o superiori alle soglie comunitarie è disciplinato dall'articoli da 99 a 107, 109 e 110 del Dlgs. 163/2006.
3. Il bando di gara deve riportare le informazioni di cui all'Allegato IX D al Dlgs. 163/2006.
4. I bandi e gli avvisi sono pubblicati conformemente all'articolo 66, commi 2 e seguenti del Dlgs. 163/2006.
5. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità la stazione appaltante può procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due gradi. La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione del progetto preliminare, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, può essere affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva a condizione che detta possibilità e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando.
6. L'amministrazione, previa adeguata motivazione, può procedere all'esperimento di un concorso in due gradi, il primo avente ad oggetto la presentazione di un progetto preliminare e il secondo avente ad oggetto la presentazione di un progetto definitivo. Il bando può altresì prevedere l'affidamento diretto dell'incarico relativo alla progettazione definitiva al soggetto che abbia presentato il migliore progetto preliminare.
7. I concorsi di progettazione e i concorsi di idee di importo inferiore alla soglia comunitaria devono essere espletati nel rispetto dei principi del Trattato in tema di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità con la procedura di cui all'art.57, comma 6 del D.lgs.163/2006 e con invito rivolto a n.5 soggetti. Il bando di gara deve contenere le informazioni di cui all'allegato IXD al Dlgs. 163/2006 e deve essere pubblicato all'albo pretorio, sul sito internet comunale, per estratto su due quotidiani a diffusione regionale.
8. La pubblicità successiva del concorso si effettua mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet comunale, sugli altri mezzi previsti dalla legge e mediante comunicazione scritta trasmessa a tutti i concorrenti, riportante l'esito del procedimento concorsuale.

## **Art. 15 - Concorsi di idee**

1. Gli incarichi di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico - artistico, conservativo e tecnologico possono essere affidati, oltre che con la procedura del concorso di progettazione di cui all'articolo precedente, anche mediante l'esperimento di un concorso di idee, ai sensi dell'art. 108 del Dlgs. 163/2006.
2. Le norme di cui agli artt. 99 ss. del Dlgs. 163/2006 trovano applicazione, nei limiti della compatibilità, anche ai concorsi di idee finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio.
3. Sono ammessi al concorso di idee, oltre che i soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che bandisce il concorso.
4. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione. Per i lavori, nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto preliminare. Il termine di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all'importanza e complessità del tema e non può essere inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del bando.
5. Il bando prevede un congruo premio al soggetto o ai soggetti che hanno elaborato le idee ritenute migliori.
6. L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà del comune di Burago di Molgora e, previa eventuale definizione degli aspetti tecnici, possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione. A detta procedura sono ammessi a partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.
7. Il comune può affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico - professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.
8. La pubblicità successiva del concorso si effettua mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet comunale e mediante comunicazione scritta trasmessa a tutti i concorrenti, riportante l'esito del procedimento concorsuale.

## **TITOLO III CONFERIMENTO DI ALTRI INCARICHI PROFESSIONALI E DISPOSIZIONI VARIE**

### **Art. 16 - Principi - limiti di importo e relative procedure**

1. Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, l'amministrazione può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:
  - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
  - b) il responsabile competente deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
  - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
  - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
2. Gli incarichi di importo fino a 10.000 euro possono essere assegnati in via diretta a esperti di comprovata esperienza.

3. Gli incarichi di importo superiore a 10.000 euro e fino a 20.000 euro possono essere assegnati in via diretta in seguito ad apposita indagine di mercato, espletata attraverso una lettera d'invito contenente gli elementi di cui all'art. 18 da inviare ad almeno tre soggetti dotati dei requisiti necessari. Detti soggetti possono essere individuati tra quelli iscritti alle liste di accreditamento formate ai sensi dell'art. 20<sup>10</sup>.
4. Gli incarichi di importo superiore a 20.000 euro e fino a 50.000 euro sono affidati previa comparazione curriculare e sulla base del principio di specializzazione tra almeno cinque soggetti aventi i requisiti necessari, se esistono in tal numero in rapporto alla natura dell'incarico, individuati dal responsabile del settore competente in seguito alla pubblicazione di un avviso<sup>11</sup> utilizzando almeno i seguenti mezzi:
  - albo pretorio comunale
  - sito internet comunale
5. Gli incarichi di importo superiore a 50.000 euro e fino a 100.000 euro sono assegnati mediante esperimento di procedura aperta o procedura ristretta, previa pubblicazione di bando utilizzando almeno i seguenti mezzi:
  - albo pretorio comunale
  - sito internet comunale
  - per estratto su un quotidiano con diffusione in ambito provinciale.
6. Gli incarichi che superano la soglia di 100.000 euro e che afferiscono ai servizi di cui all'allegato IIA al Dlgs. 163/2006 sono affidati mediante procedura aperta o ristretta e nel rispetto della disciplina di cui al Dlgs 163/2006.
7. E' consentito il ricorso alla procedura negoziata con bando ai sensi dell'art. 56, c.1, lett.c) Dlgs. 163/2006 qualora la natura della prestazione da fornire renda impossibile stabilire le specifiche del contratto con la precisione sufficiente per poter aggiudicare l'appalto selezionando l'offerta migliore secondo le norme della procedura aperta o della procedura ristretta.

#### **Art. 17 - Criteri di offerta per la selezione**

1. Per la scelta del miglior candidato a cui affidare l'incarico, in relazione alle caratteristiche tecniche e/o funzionali delle prestazioni da richiedere, si farà ricorso ad uno dei seguenti criteri, da indicare nell'avviso o nella lettera - invito:
  - a) prezzo più conveniente, generalmente con fissazione del corrispettivo - base;
  - b) rapporto qualità/prezzo, mediante l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di una pluralità di elementi di valutazione quali, ad esempio: relazione metodologica o progettuale sull'espletamento dell'incarico; presentazione di varianti in miglioramento del progetto guida o delle condizioni di contratto, modalità di collegamento con il committente, esperienza pregressa, prezzo, ecc...;
  - c) migliori caratteristiche qualitative, tenendo fisso il *budget* disponibile per il corrispettivo, espresso nell'avviso o nell'invito.

#### **Art. 18 - Selezione degli esperti mediante procedure comparative**

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali degli esperti esterni e, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio dei partecipanti alla selezione.

---

<sup>10</sup> Viene fatta salva la soglia di importo fino ad Euro 20.000, ai sensi dell'art.125 comma 10 del D.lgs 163/2006

<sup>11</sup> Viene data attuazione all'art. 7,c.6bis dlgs. 165/2001, come sostituito dall'art. 32 d.l. 223/2006 (decreto Bersani) conv. in L.248/2006, a tenore del quale "*Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione*".

2. Il responsabile di settore competente predispose un apposito avviso di selezione, da pubblicare all'albo pretorio e sul sito internet dell'ente per almeno quindici giorni consecutivi, nel quale siano evidenziati:
  - a) i contenuti altamente qualificanti della collaborazione richiesta come risultano dal programma di attività, e dai progetti specifici e determinati dall'ente e consultabili in allegato all'avviso;
  - b) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa;
  - c) il termine, non inferiore a dieci giorni, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi curricula e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;
  - d) i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande di partecipazione alla selezione ed i punteggi disponibili per ogni titolo, le modalità della comparazione dei candidati (solo titoli o titoli e colloquio);
  - e) il giorno e le modalità dell'eventuale colloquio;
  - f) le modalità di realizzazione dell'incarico;
  - g) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico (autonomo, occasionale o coordinato e continuativo);
  - h) il compenso complessivo lordo previsto per il professionista, per il collaboratore o per il prestatore occasionale; l'entità del compenso deve essere strettamente correlato al valore del risultato che l'ente ritiene di poter conseguire con il rapporto di lavoro autonomo.

#### **Art. 19 - Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative**

1. Il responsabile competente procede alla selezione dei candidati che partecipano alla selezione, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali e le esperienze illustrate dai singoli candidati secondo le indicazioni dell'avviso, avuto riguardo alla congruenza dei medesimi titoli con le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l'incarico, secondo le indicazioni contenute nel programma o nel progetto.
2. Per la valutazione dei curricula, il responsabile del settore può avvalersi di una commissione tecnica interna, anche intersettoriale, composta a titolo gratuito da funzionari, nominata con suo atto e dallo stesso presieduta.
3. Nel caso di selezione per titoli e colloquio, sono valutati preventivamente i titoli ed al colloquio sono ammessi solo i candidati che hanno conseguito i punteggi più elevati nel numero massimo di cinque; il punteggio per il colloquio non può essere superiore ad un terzo del punteggio massimo previsto per i titoli.
4. All'esito della valutazione dei curricula e dei colloqui, ove richiesti, è stilata una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante alla selezione, approvata con atto motivato dal responsabile competente.
5. Il candidato risultato vincitore è invitato alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa.
6. Nelle procedure comparative realizzate con invito, secondo quanto previsto dal precedente art. 16, comma 2, la selezione è effettuata sulla base dei medesimi criteri indicati nel precedente comma 1.

#### **Art. 20 - Liste di accreditamento di esperti**

1. L'amministrazione può istituire una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali e di esperienza minimi da essa stabiliti, eventualmente suddivise per tipologie di settori di attività. Le liste sono aggiornate annualmente o al massimo ogni biennio.
2. Il responsabile competente, può ricorrere alle liste di accreditamento, nei casi indicati nell'art. 16, per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti

almeno sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto e comunque non inferiore a tre.

3. Per la predisposizione delle liste ogni responsabile di settore approva un apposito avviso pubblico con l'indicazione dei requisiti professionali che devono essere posseduti dai soggetti interessati.
4. L'iscrizione nelle liste avviene automaticamente e in ordine alfabetico dei professionisti purché in possesso dei requisiti richiesti.

#### **Art. 21 - Incarichi di carattere urbanistico**

Gli incarichi di valenza urbanistica, propedeutici alla realizzazione di un'opera pubblica programmata, sono affidati seguendo le procedure e modalità ricomprese nel Titolo II.

Le altre tipologie di incarichi di valenza urbanistica, territoriale e ambientale sono affidate seguendo le procedure e le modalità di cui al presente Titolo III.

#### **Art. 22 - Incarichi per attività sociali, educative e affini**

1. Per incarichi peculiari, relativi a prestazioni particolarmente delicate o complesse (ad es., per l'erogazione di servizi alla persona), nella lettera - invito, nell'avviso o nel bando potrà essere previsto anche il ricorso al colloquio, come strumento di valutazione dei candidati non solo in astratto, sulla base di un esame formale delle esperienze formative e professionali riportate nei *curricula*, ma anche in concreto.
2. Il colloquio individuale valutativo deve garantire il principio di *par condicio* dei concorrenti ed essere impostato con modalità tali da far emergere la motivazione, le conoscenze professionali, la capacità di adeguarsi al contesto, l'affidabilità, la capacità relazionale e le altre attitudini specifiche richieste dall'incarico.
3. Il colloquio, per importi superiori a 20.000,00 euro, va condotto da una commissione di tre componenti idonei ad effettuare la valutazione; nel verbale deve essere riportato per sommi capi l'andamento del colloquio, nonché il giudizio espresso dalla commissione.

#### **Art. 23 - Conferimento di incarichi senza esperimento di procedure comparative**

1. L'amministrazione può conferire incarichi individuali di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa ad esperti individuati direttamente, senza ricorrere all'espletamento di procedure comparative e anche oltre l'importo di euro 20.000,00 qualora ricorrano una/o o più dei/delle seguenti presupposti/circostanze:
  - a) necessità di far fronte ad esigenze urgenti ed imprevedibili non imputabili all'amministrazione stessa, valutate con adeguata e specifica motivazione, richiedenti prestazioni professionali altamente qualificate per le quali non risulti possibile avvalersi di risorse umane presenti all'interno dell'ente (es. nomina patrocinante legale);
  - b) necessità di avvalersi di prestazioni professionali altamente qualificate per la realizzazione di progetti ed iniziative finanziati dall'unione europea o da soggetti pubblici per i quali le scadenze previste per la realizzazione delle attività non permettano di effettuare procedure selettive per l'individuazione dei professionisti, in quanto le stesse, risulterebbero o renderebbero impossibile l'esecuzione delle attività con conseguente rischio di perdita delle risorse messe a disposizione;
  - c) necessità di avvalersi di prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili od assimilabili ad altre per l'originalità delle idee e per le peculiari abilità o particolari interpretazioni o elaborazioni del soggetto che le può realizzare;
  - d) necessità di prestazioni professionali altamente qualificate per la realizzazione di interventi formativi;
  - e) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al precedente art.18 a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione o dalla lettera di invito;

2. L'amministrazione, fatto salvo il rispetto delle procedure in materia di assunzioni e di stabilizzazione del personale, può conferire direttamente incarichi di collaborazione coordinata e continuativa o di natura occasionale, per importi fino a 10.000 euro, ad esperti di comprovata esperienza o dotati di professionalità specifica;
  - a) qualora tali incarichi risultino necessari per assicurare il buon funzionamento di servizi/settori dell'amministrazione stessa, in relazione allo sviluppo di processi operativi e funzionali che altrimenti sarebbero pregiudicati e potrebbero ingenerare svantaggi economici;
  - b) qualora l'esperienza maturata dal collaboratore cui si intende conferire l'incarico determini in capo allo stesso competenze specifiche in ordine a processi amministrativi, operativi e gestionali di settori/servizi dell'amministrazione, non fungibili con ricorso ad altri dipendenti se non a rischio di gravi inconvenienti per l'ente<sup>12</sup>;
3. L'amministrazione può definire l'estensione di incarichi conferiti ad esperti in relazione ad esigenze organizzative sopravvenute, incidenti in modo rilevante nella gestione dell'incarico stesso. L'estensione dell'incarico è determinata con provvedimento motivato, al fine di evitare pregiudizio all'amministrazione in relazione allo sviluppo delle attività oggetto dello stesso, ed entro un limite corrispondente al valore dell'incarico originario.

#### **Art. 24 - Formalizzazione degli incarichi**

1. Tutti gli incarichi del presente regolamento devono essere redatti in forme scritte, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile, mediante stipula di apposito atto in forma pubblica – amministrativa, nel caso di espletamento di procedure aperte o ristrette e comunque per importi superiori a 20.000,00 euro, ovvero mediante scrittura privata negli altri casi, sulla base di uno schema di disciplinare o di contratto da approvare con la determina a contrattare assunta ai sensi dell'art. 192 del Dlgs 267/2000.
2. Il disciplinare, obbligatorio per tutti gli incarichi di importo superiore a 5.000 euro, deve precisare i contenuti delle prestazioni richieste, l'ammontare del corrispettivo, le modalità del controllo delle prestazioni, eventuali penali, le modalità di pagamento del corrispettivo ed ogni altro elemento utile ritenuto opportuno dal responsabile del settore che affida l'incarico.
3. Quando il soggetto individuato per il conferimento di un incarico professionale sia un dipendente pubblico con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50 %, l'amministrazione procede alla formalizzazione del rapporto dopo aver verificato l'ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza del soggetto stesso, secondo quanto previsto dall'art. 53 del Dlgs n. 165/2001 e salve le eccezioni previste dal comma 6 dello stesso articolo.
4. L'amministrazione provvede al conferimento degli incarichi professionali che abbiano ad oggetto attività di consulenza, studio e ricerca nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 173<sup>13</sup> della legge n. 266/2005 e successive modificazioni.

#### **Art. 25 - Ulteriori disposizioni**

1. Gli importi indicati nel presente regolamento sono al netto di IVA e, se dovuti, di altri oneri previdenziali e fiscali.
2. Gli importi, quantificati sulla base di termini percentuali, per il rimborso spese e per le prestazioni progettuali speciali eventualmente richieste, concorrono a determinare l'importo

---

<sup>12</sup> Cfr. Corte dei Conti sezione regionale per l'Umbria parere 21.12.2005 n.447 e Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Toscana parere 14.11.06 n.7 che risolve la questione relativa alla possibilità di avvalersi dell'istituto delle co.co.co per professionalità medio – basse e cioè per fare fronte a deficit di natura quantitativa e non qualitativa.

<sup>13</sup> Legge 23-12-2005, n.266 Art.1 comma 173 “*Gli atti di spesa relativi ai commi 9,10,56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.*”

complessivo della prestazione in affidamento, posto a base di gara. Ai fini della determinazione della fascia di importo in cui si colloca lo specifico servizio e della conseguente procedura di affidamento, vengono computati i prevedibili importi relativi ad eventuali rinnovi o estensioni di incarico, la cui possibilità di conferimento deve risultare formalmente esplicitata nell'avviso o bando di gara, o, in caso di affidamento diretto, nel contratto d'incarico.

3. In tutte le ipotesi di affidamento diretto dell'incarico, deve essere acquisito all'interno della pratica il *curriculum* (o stralcio di esso, per le parti maggiormente significative e pertinenti) del soggetto individuato per l'espletamento dell'incarico o, in alternativa, altra idonea documentazione comprovante l'adeguata capacità del professionista o dell'affidatario dell'incarico.
4. In ogni caso, va acquisita dichiarazione da parte dell'affidatario dell'incarico, anche inserita nel corpo della convenzione contrattuale, con cui si dia atto dell'inesistenza di situazioni di incompatibilità per l'assunzione dell'incarico.

#### **Art. 26 - Accesso agli atti di gara**

1. Le richieste di accesso agli atti di gara potranno essere accolte dal responsabile del settore a procedura di selezione conclusa, subordinatamente alla presentazione di dichiarazione in cui il richiedente attesti, sotto la propria personale responsabilità, l'utilizzo dei dati richiesti per finalità strettamente connesse con la partecipazione alla gara, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Dlgs. 196/2003 e s.m.i., a tutela dei dati personali acquisiti con la richiesta di accesso e nell'osservanza del divieto di concorrenza sleale.
2. Quando l'istanza sia relativa all'ottenimento di copie delle parti di offerta relative a: progetto, relazione metodologica, *curriculum*, struttura organizzativa o merito tecnico, l'accesso potrà essere garantito nella mera forma della visione degli atti, al fine di contemperare i contrapposti interessi della tutela degli interessi giuridici dei soggetti richiedenti, con le esigenze di riservatezza della posizione del concorrente aggiudicatario, onde evitare pregiudizi alla relativa sfera economico – professionale.
3. Dell'avvenuto accoglimento della richiesta di accesso ai documenti sopra indicati, nella forma della visione e non della riproduzione, verrà data comunicazione al soggetto aggiudicatario, via fax o e-mail, con indicazione del soggetto richiedente.

#### **Art. 27 - Adempimenti per la Funzione Pubblica e pubblicità**

1. Gli affidamenti di incarichi sono soggetti a comunicazione per via telematica, su base semestrale, al dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, ed in ottemperanza alle disposizioni impartite dal suddetto dipartimento con circolare del 31/05/2001.
2. Detto adempimento è a cura del settore finanziario relativamente a tutti i conferimenti effettuati dall'Ente.
3. Ciascun responsabile di settore, per i contratti di incarico autonomamente perfezionati nell'ambito della propria struttura, trasmette al settore finanziario, entro 15 giorni dalla data di formalizzazione dell'incarico, la documentazione relativa all'affidamento, la lettera contratto o il contratto. Ciascun responsabile provvederà alla pubblicazione sul sito internet comunale, dell'elenco degli incarichi conferiti con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso.
4. Ciascun responsabile, sia per i contratti di incarico autonomamente perfezionati nell'ambito della propria struttura che per gli incarichi formalizzati dall'ufficio contratti, provvede alla comunicazione di eventuali variazioni all'incarico affidato<sup>14</sup> e delle liquidazioni a saldo del corrispettivo, entro 15 giorni dalla data in cui è stata disposta la variazione od effettuata la liquidazione a saldo.

---

<sup>14</sup> Ad esempio, maggiorazioni dell'importo

## **Art. 28 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento, è pubblicato per quindici giorni consecutivi all'albo comunale ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione. Da tale data si intenderanno abrogate e sostituite le previgenti disposizioni regolamentari in materia.  
Il presente regolamento sarà inserito nella raccolta dei regolamenti e tenuto a disposizione di tutti gli interessati perché possa esserne presa visione.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.